



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 71 DEL 27/03/2025

**OGGETTO: INTERDIZIONE MANUFATTO NCT SEZIONE H FOGLIO 5 MAPPALE 216,
E DELLE AREE LIMITROFE, CAUSA COPERTURA PERICOLANTE**

Il Vice Sindaco Reggente

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 18/03/2025 personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire sopralluogo congiunto con la Polizia Locale e il Comando dei Vigili del Fuoco di Genova presso le aree sopra indicate presso Piazzale Carristi d'Italia, a seguito di segnalazione giunta al competente Distretto IX Levante;
- in occasione del pronto intervento i Vigili del Fuoco valutavano pericolanti le falde della copertura del manufatto (contraddistinto al NCT H-5-216) e provvedevano a chiudere gli accessi pedonali nell'intorno, in modo da impedire gli accessi dalle aree limitrofe insistenti sui mappali NCT H-5-900, H-5-984, H-5-899, H-5-281;
- in sede di sopralluogo si poteva prendere visione del manufatto in mattoni pieni con copertura in legno e manto di copertura instabile e parzialmente rovinato a terra, l'assenza del colmo di copertura nonché il distacco di mattoni della muratura del prospetto lato sud;

In considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, in accordi col Caposquadra dei Vigili del Fuoco si è disposta, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi certificate da tecnico abilitato all'esercizio della professione, l'interdizione per:

- manufatto di cui alla particella NCT H-5-216;
- aree limitrofe insistenti sui mappali NCT H-5-900, H-5-984, H-5-899, H-5-281;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica prot. 0140309.I del 24/03/2025,

relativa al sopralluogo del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità del 18/03/2025, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Dato atto altresì che del provvedimento di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da nota prot. 0133538.U del 19/03/2025.

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

a convalida di quanto disposto verbalmente da parte del personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità in sede di sopralluogo del 18/03/2025 e, successivamente, con la nota prot. 0133538.U del 19/03/2025, di interdire con divieto di accesso fino al ripristino delle condizioni di sicurezza certificate da parte di tecnico abilitato alla professione:

- il manufatto di cui alla particella NCT H-5-216;
- le aree limitrofe insistenti sui mappali NCT H-5-900, H-5-984, H-5-899, H-5-281;

come meglio individuati dall'allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Levante - ed al Municipio IX Levante per conoscenza e quanto di competenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche - Direzione Strade, per conoscenza e per quanto di competenza;
- all'Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per fragilità e Vulnerabilità Sociale per quanto di competenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

Il Vicesindaco Reggente
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



ORDINANZA DEL VICE SINDACO REGGENTE

**OGGETTO: INTERDIZIONE MANUFATTO NCT SEZIONE H FOGLIO 5 MAPPALE 216,
E DELLE AREE LIMITROFE, CAUSA COPERTURA PERICOLANTE**

ALLEGATO GRAFICO



Individuazione di massima aree sottoposte a interdizione —————